

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ROMA – APS - ETS
SOTTOSEZIONE DI VELLETRI

REGOLAMENTO SOTTOSEZIONE DI VELLETRI

Articolo 1

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Velletri, costituita il 23 febbraio 1974, è parte integrante della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano di cui adotta lo Statuto

La sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della Sezione e non intrattiene rapporti diretti con la Sede Centrale

Gli iscritti alla Sottosezione sono di diritto soci del CAI di Roma.

Articolo 2

Gli scopi e le funzioni della Sottosezione sono tra quelli previsti dallo Statuto della Sezione CAI di Roma pro tempore vigente.

Articolo 3

Gli organi della Sottosezione sono ;

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Reggente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

Articolo 4

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano della Sottosezione.

Hanno diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea tutti i soci della Sottosezione in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- per la nomina delle cariche sociali ogni 3 anni;
- per deliberare su altre questioni inserite nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo non in contrasto con gli scopi e le funzioni perseguite.

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Consiglio Direttivo della Sezione di Roma, d'iniziativa o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e nello stesso termine pubblicato sul sito della Sottosezione e ove possibile spedito per posta elettronica ai soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea deve essere notificata per posta elettronica, con almeno dieci giorni di preavviso sulla data fissata per lo svolgimento della stessa al Presidente della Sezione di Roma e al Collegio dei Revisori.

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere depositati presso la segreteria della Sottosezione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea che dovrà esaminarli. Entro lo stesso termine i bilanci consuntivi e preventivi devono essere trasmessi per posta elettronica al Presidente della Sezione di Roma e al Collegio dei Revisori.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità.

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Il segretario cura la redazione del verbale da conservare in apposito raccoglitore nei locali della sottosezione. Non possono ricoprire l'incarico di scrutatori i consiglieri in carica e

i soci candidati alle cariche sociali. Spetta al Consiglio Direttivo in collaborazione con gli scrutatori (se nominati), la verifica del diritto dei soci di partecipare all'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto

Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso per posta elettronica al Presidente della Sezione ed al Collegio dei revisori, entro dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa.

Articolo 5

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (in forma breve "CD") è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un Reggente e da sette Consiglieri

Il consiglio direttivo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Reggente ed in sua mancanza dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Cai.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Reggente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta all'anno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato agli interessati almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

La responsabilità dei Consiglieri è stabilita dallo Statuto della Sezione.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione dopo l'elezione, nomina tra i propri membri un Tesoriere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Reggente, qualora lo ritenga utile o necessario, può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo terze persone.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Tesoriere e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Il Tesoriere inoltre ha la custodia e la gestione contabile dei fondi della sezione secondo i bilanci e i piani di intervento adottati, con esclusione di ogni potere decisionale che

esuli dalle delibere dal CD. Il Tesoriere valida il bilancio annuale con gli altri membri del CD e il Reggente.

Articolo 6

Reggente

Il Reggente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Reggente ha la rappresentanza legale della Sottosezione, ha la firma sociale e assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- firma con il Tesoriere i bilanci della Sottosezione;
- presenta all'Assemblea la relazione generale annuale sullo stato della Sottosezione accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della stessa;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone al CD per la ratifica nella seduta immediatamente successiva. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Cai.
- dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Articolo 7

Modalità elettive

Le elezioni dei Consiglieri e del Reggente sono riservate all'Assemblea dei Soci

Possono presentare la propria candidatura tutti i soci maggiorenni della Sottosezione di Velletri con almeno due anni di anzianità quali soci del Cai.

Le candidature alle cariche sociali dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dopo aver ricevuto le candidature, ne verifica la validità e provvede all'allestimento di due liste elettorali (candidati Consiglieri e candidati Reggenti).

I voti ricevuti dal o dai candidati alla carica di reggente non eletti saranno considerati in subordine validi per la carica di consigliere.

La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto utilizzando schede elettorali.

Risulta eletto Reggente il candidato della lista "Reggenti" che ottiene il maggior numero di voti. Risultano eletti Consiglieri i candidati della lista "Consiglieri" che ottengono il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.

Per tutte le cariche sociali, a parità di voti, viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione al Cai. In caso di ulteriore parità viene designato colui che vanta una maggiore età anagrafica.

Articolo 8

Durata delle cariche

Gli eletti durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Al Consigliere decaduto per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di candidati la successiva Assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo. Il neoeletto assumerà sempre l'anzianità di carica del consigliere uscente.

In caso di dimissioni del Reggente o qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi di almeno la metà dei suoi componenti si procederà a nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo e del Reggente. In questo caso il Reggente uscente, come ultimo atto, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Articolo 9

Amministrazione

Il patrimonio della Sottosezione è costituito da tutte le attività (somme liquide, beni mobili ed immobili, crediti) necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote annuali, detratta l'aliquota spettante alla Sezione di Roma;
- dalle tasse di iscrizione;
- da ogni tipo di entrata, anche derivanti da attività sociali intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- da eventuali entrate straordinarie da donazioni o lasciti a favore dell'associazione .

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Reggente e del Tesoriere è presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 10

Bilancio

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sottosezione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni e deve essere comunicato al Presidente della Sezione e al Collegio dei Revisori.

Articolo 11

Disposizioni generali

I soci della Sottosezione sono tenuti al rigoroso rispetto dello Statuto Sezionale, del Regolamento Generale del Cai e delle norme emanate dai competenti organi sociali.

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse inoltre iniziative o attività di singoli soci che possano determinare una dannosa concorrenza alle attività ufficialmente programmate dalla Sottosezione.

Alle manifestazioni della Sottosezione possono partecipare anche “non soci” purché presentati da un socio e si impegnino a rispettare la normativa interna del Cai.

Essi dovranno essere assicurati obbligatoriamente come NON soci previo pagamento della relativa quota assicurativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa del Cai Centrale, Regionale e Sezionale.

Velletri, 15 settembre 2022